

TAR Emilia Romagna, Sezione II Bologna - Sentenza 15/01/2007 n. 3
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La disciplina delle cause di esclusione dalle gare, stabilita dall'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., rende palese l'intento del Legislatore di includere, tra le predette cause di esclusione, l'inosservanza degli obblighi sociali nei riguardi delle Casse Edili (così, da ultimo, TAR Basilicata, 12 luglio 2006, n. 491). Ai fini del possesso del requisito di "correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi", di cui sopra, l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda (cfr., la recentissima decisione T.A.R Puglia, Lecce, Sez. II, 24 novembre 2006, n. 5465, nonché TAR Umbria, 12 aprile 2006, n. 221; in precedenza: TAR Abruzzo, Pescara, 7 aprile 2005, n. 173; Cons. Stato, V, 27 dicembre 2004, n. 8215 e IV, 20 settembre 2005, n. 4817, TAR Lazio, II-ter, 14 febbraio 2005, n. 1259). Non appare, pertanto, né illogico né irragionevole che la stazione appaltante richieda alle ditte concorrenti di indicare a pena di esclusione - sin dall'istanza di ammissione alla gara e nella dichiarazione ad essa allegata - il proprio codice identificativo di iscrizione alle singole Casse Edili, al fine di consentire alla medesima stazione appaltante di richiedere in via telematica il DURC, e quindi di accertare direttamente l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte delle imprese che abbiano presentato domanda di partecipazione.